

OSSERVA

Il Giudice di Pace di Pietrasanta pronunciava declaratoria di improcedibilità nei confronti di Pierini Agostina, imputata del reato di lesioni personali colpose, commesso, secondo la contestazione, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, per intervenuta remissione di querela. Evidenziava il giudicante che, a fronte della remissione di querela ad opera della parte offesa, la condotta dell'imputata - non comparsa pur dopo essere stata espressamente avvisata che la sua mancata comparizione sarebbe stata considerata quale accettazione tacita della remissione della querela - doveva essere interpretata quale espressione della volontà di accettazione (tacita) della remissione della querela.

Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, deducendo la violazione dell'art. 340 c.p.p. perché il Giudice ha affermato che, stante la mancata comparizione dell'imputata, non poteva ritenersi realizzata la condizione della volontà di accettazione della remissione formalizzata dalla persona offesa, volontà richiesta dalla norma citata. Ad avviso del ricorrente, basato su talune pronunzie di questa Corte di legittimità, occorrerebbe la formale manifestazione di tale volontà.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Nella sentenza impugnata si valorizza la mancanza di volontà contraria alla accettazione della remissione che non è soltanto il frutto di elaborazione giurisprudenziale ma si ricava dal testo dell'art. 155 c.p. nel quale si legge che "la remissione non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente riacusata. Vi è riacusa tacita quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione". Muovendo da tale precetto, si è delineato, all'interno di questa Corte, l'indirizzo interpretativo - cui il Collegio ritiene di dover aderire condividendo pienamente le argomentazioni sulle quali detto orientamento si fonda - secondo cui, per l'efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 5, n. 30614 del 26/06/2008 Cc. - dep. 22/07/2008 - Rv. 240438; conf.: Rv. 237704; rv. 174517; rv. 173409). In definitiva, ciò che il giudice deve ricercare non è la esistenza o meno di una manifestazione di volontà dell'imputato - espressa o tacita che sia - sulla accettazione ma, più semplicemente, la mancanza di un rifiuto, desumibile da dichiarazioni o fatti concludenti, di tale accettazione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi di segno

positivo, anche in presenza di un imputato non comparso può essere apprezzata tale mancanza.

Nella assenza (o nella contumacia) dell'imputato, infatti, non sono apprezzabili segni positivi della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza: aggiungasi, "ad abundantiam", che, nella concreta fattispecie, il PM impugnante non ha neppure allegato manifestazioni di volontà in tal senso desumibili da altri atti del procedimento, così venendo meno, inoltre, all'onere di dimostrare la sussistenza di un concreto interesse al gravame (presupposto di ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, quarto comma, c.p.p.).

Non può pertanto, nella prospettiva quale sopra evidenziata, essere condiviso l'opposto orientamento richiamato dal ricorrente.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma, 18 marzo 2009

Il Presidente

Il Consigliere estensore

(Gaetanino Zecca)

(Vincenzo Romis)

